

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 23 GIUGNO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE	PAG.		PAG.
Comunicazione del Presidente:	PAG.	Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
PRESIDENTE	1484	FUSARO: Modifiche agli articoli 8, 9 e 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, concernente l'ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali (4011)	1486
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		PRESIDENTE	1486, 1487, 1488 1490, 1491, 1492
Aumento dell'assegno ordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (4024)	1484	BADINI CONFALONIERI	1488, 1491
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	1484	BUZZI, <i>Relatore</i>	1487, 1489
BADINI CONFALONIERI	1484	CAIAZZA	1490, 1491
Proroga delle disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (4072)	1484	ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1487, 1488 1490, 1491
PRESIDENTE	1484, 1485	FINOCCHIARO	1486, 1487, 1488 1489, 1491, 1492
FUSARO, <i>Relatore</i>	1485	MAGRÌ	1492
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		ROMANATO	1487, 1489, 1491, 1492
CAIAZZA: Esami di abilitazione alla libera docenza. Proroga di termine per la sessione dell'anno 1967 (<i>Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (3646-B)	1485	SCIONTI	1486, 1491
PRESIDENTE	1485	VALITUTTI	1488, 1489, 1490, 1492
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1485	Votazione segreta:	
RACCHETTI, <i>Relatore</i>	1485	PRESIDENTE	1492

La seduta comincia alle 9,45.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Rampa è sostituito dal deputato Fada per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Aumento dell'assegno ordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (4024).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dell'assegno ordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei », n. 4024.

Sul provvedimento, che viene al nostro esame nel testo già approvato dalla competente Commissione del Senato nella seduta del 20 aprile 1967, sul quale la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, riferirò io stesso brevemente.

Onorevoli colleghi! La relazione su questo disegno di legge non può che essere estremamente semplice e concisa. Si tratta di aumentare la dotazione annua dell'Accademia dei Lincei, già concessale con legge 29 marzo 1965 n. 338, elevando il relativo assegno dagli attuali 250 milioni annui a 500 milioni, a partire dall'anno finanziario 1967. Tutti sanno che cosa rappresenti l'Accademia nazionale dei Lincei per il nostro Paese. Si tratta del massimo centro di promozione dell'attività scientifica e, ovviamente dobbiamo cercare di rendere questa attività accademica, per quanto possibile, consona alle nostre tradizioni culturali. Credo, anzi, che l'assegno annuo di 500 milioni debba ritenersi insufficiente per poter corrispondere appieno alle iniziative dell'Accademia. Pertanto non ho che da esprimere il mio parere favorevole all'approvazione del provvedimento in esame. Ripeto che il disegno di legge è già stato esaminato ed approvato dall'altro ramo del Parlamento e, quindi, come relatore a me non rimane che invitare tutti i colleghi ad approvare i due articoli di cui esso si compone.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BADINI CONFALONIERI. Dichiaro, a nome del mio gruppo, di aderire totalmente al disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamen-

ti, e poiché nessuno chiede di parlare, avverto che ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

L'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, con sede in Roma, previsto dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 338, in misura di lire 250.000.000, con effetto dall'anno finanziario 1967 viene elevato a lire 500.000.000

(È approvato).

ART. 2.

Alla maggiore spesa di lire 250.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà mediante riduzione dello stanziamento di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1967 destinato a sopprimere ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga delle disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (4072).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 », n. 4072

Sul provvedimento che viene al nostro esame nel testo già approvato dalla competente Commissione del Senato nella seduta del 10 maggio 1967, il relatore, onorevole Fusaro, ha facoltà di riferire.

FUSARO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! L'articolo 14 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, prevedeva concorsi speciali, metà per titoli e metà per titoli e esami, per poter accedere alle cattedre disponibili di scuole e istituti di istruzione secondaria delle cosiddette « grandi sedi » (Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino). Per le citate sedi non era possibile ricorrere ad un normale trasferimento, ma occorreva sostenere, da parte dei professori interessati, un esame aggiuntivo a quelli di abilitazione. L'articolo 32 dello stesso decreto, inoltre, prevedeva che « le norme del decreto relative ai concorsi speciali » avrebbero avuto attuazione « per i trasferimenti da disporre con decorrenza dal 1° ottobre 1948 in poi ».

Con atti legislativi successivi è stata prorogata fino al 1966 la sospensione di questi concorsi per le sedi speciali sopra citate.

Mi corre l'obbligo di aggiungere anzi, che quando il Ministro della pubblica istruzione presentò il progetto di legge concernente lo stato giuridico, sopprime addirittura la destinazione dalle grandi sedi. Del citato stato giuridico non si è ancora discusso e, pertanto, sono rimaste in vigore le sospensioni che hanno avuto luogo, appunto, fino all'anno 1966.

Conseguentemente, qualora non si provveda a prorogare i termini, come viene ora proposto dall'articolo unico del disegno di legge sottoposto al nostro esame, non potranno avere valore i trasferimenti e si renderebbe necessario bandire il relativo concorso per le grandi sedi, in considerazione del fatto che il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è ancora operante.

Il provvedimento, quindi, tende a sospendere l'applicazione delle norme sui concorsi speciali fino al 30 settembre 1970, sì che quando lo stato giuridico avrà la sua attuazione, sarà adottata in quella sede una definitiva disposizione nei confronti dei concorsi speciali.

In attesa che questo si verifichi, il relatore esprime parere favorevole all'accoglimento del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa. Do lettura dell'articolo unico:

ARTICOLO UNICO.

L'applicazione delle norme sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili

negli istituti e scuole di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è ulteriormente sospesa fino al 30 settembre 1970.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Caiazza: Esami di abilitazione alla libera docenza. Proroga di termine per la sessione dell'anno 1967 (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3646-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, d'iniziativa del deputato Caiazza: « Esami di abilitazione alla libera docenza. Proroga di termine per la sessione dell'anno 1967 », n. 3646-B.

La proposta di legge, già da noi approvata nella seduta del 10 maggio 1967 è stata approvata dalla competente Commissione del Senato nella seduta del 31 maggio 1967 con una modificazione all'articolo 1.

Sulla modifica introdotta dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Racchetti.

RACCHETTI, *Relatore*. Bastano poche parole. Di per sé, poteva anche essere valida la proroga del termine utile al 31 maggio perché non si trattava della scadenza del termine per gli esami di abilitazione, ma della scadenza relativa alla stampa e pubblicazione dei lavori che i candidati hanno facoltà di esibire. Tuttavia, il Senato ha ritenuto opportuno spostare la decorrenza dei termini dal 31 maggio al 20 luglio. A questa modificazione apportata dagli onorevoli colleghi dell'altro ramo del Parlamento al testo dell'articolo 1 della proposta di legge, già da noi esaminata ed approvata, dichiaro di non avere alcuna obiezione da formulare.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il parere del Governo è che la VI Commissione del Senato abbia opportunamente introdotto la modifica illustrata dal relatore al fine di evitare ogni possibile ingiustizia o iniquità! Il Governo, pertanto, vi si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della modifica apportata.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1967

La VIII Commissione aveva approvato l'articolo 1 della proposta di legge nel seguente testo:

ART. 1.

Il termine del 31 dicembre stabilito nello articolo 2, comma quarto, della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, relativo alla stampa e pubblicazione dei lavori che i candidati agli esami di abilitazione alla libera docenza hanno facoltà di esibire, è prorogato, limitatamente alla sola sessione bandita nell'anno 1967, al 31 maggio dell'anno stesso.

La VI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

Il termine del 31 dicembre stabilito nello articolo 2, comma quarto della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, relativo alla stampa e pubblicazione dei lavori che i candidati agli esami di abilitazione alla libera docenza hanno facoltà di esibire, è prorogato, limitatamente alla sola sessione bandita nell'anno 1967, al 20 luglio dell'anno stesso.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Il successivo articolo 2 non è stato modificato.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Fusaro: Modifiche agli articoli 8, 9 e 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, concernente l'ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali (4011).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Fusaro: « Modifiche agli articoli 8, 9 e 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, concernente l'ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali », n. 4011.

Sul provvedimento, la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole

Poiché la discussione generale è stata chiusa nella seduta del 10 maggio scorso, passia-

mo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Il primo alinea del primo comma dell'articolo 8 della legge 9 marzo 1967, n. 150, è così modificato:

« Gli insegnanti che, entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno tre anni di servizio nelle scuole secondarie dei Convitti nazionali, sono assunti nei ruoli dello Stato, sempre che ne facciano domanda e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti: ».

SCIONTI. Devo osservare che non esiste, purtroppo, nel nostro Regolamento, una norma che impedisca di riprendere in esame leggi di recente approvazione. Tuttavia, sarebbe forse opportuno che tale norma esistesse al fine di evitare casi come quello oggi al nostro esame.

Anche se occorre porre rimedio ad un errore commesso, bisogna al contempo tener presente il fatto che il provvedimento al nostro esame dovrà necessariamente essere esaminato anche dal Senato. Supponendo — perché le ipotesi sono tutte possibili — che il Senato approvi questa proposta di legge entro il mese di febbraio o di marzo dell'anno prossimo, mi chiedo che cosa potrà accadere. Ed è facile rispondere che si ripresenterà lo stesso, identico problema e noi ci ritroveremo davanti alla stessa esigenza, quella cioè di predisporre un'altra leggina.

Ecco perché i termini hanno una loro ragione di essere, purtroppo! Capisco che... « dura lex »..., tuttavia dobbiamo metterci in condizione di legiferare con un certo raziocinio. È ammissibile una ragione diversa per il riesame di una legge di recente approvazione, come quella, ad esempio da me sollevata nella seduta precedente, a proposito dei segretari per i quali sono richiesti particolari titoli di studio per entrare nei ruoli. Un riesame del genere sarebbe stato comprensibile, mentre non lo è quando si pone il problema della revisione dei termini.

FINOCCHIARO. Devo senz'altro associarmi a quanto affermato dal collega Scionti perché mi sembra che qui si tratti oltretutto di buon costume di procedura parlamentare. In realtà la legge che andiamo a modificare è stata da noi approvata in questa stessa sede soltanto il 9 marzo scorso. E ciò mi pare veramente assurdo. Non solo, ma tutto diventa relativo, come si può rilevare scorrendo il testo. Nella legge n. 150 si richiede agli inse-

gnanti delle scuole secondarie dei Convitti nazionali un servizio di almeno tre anni. Ora, potevamo dire: due anni! Stabilendo con il provvedimento al nostro esame che tale servizio debba essere compiuto entro il 1966-67 questo significa richiedere soltanto due anni dallo stesso.

Ed allora, tanto vale modificare la legge n. 150 in questo senso, e introdurre un altro concetto. È inutile, a mio avviso, continuare a far riferimento all'espedito dell'anno scolastico in corso, in quanto quest'ultimo termina in ottobre. Questo metodo, quindi, e questa procedura non sono assolutamente accettabili.

Noi, pertanto, avanziamo le nostre riserve in proposito.

PRESIDENTE. È inutile dire che il Presidente della Commissione non può che ascoltare e guidare la discussione. Il Regolamento consente, ovviamente, a tutti di esprimere il proprio giudizio, ma io non entro nel merito!

ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Per la verità, l'onorevole Presidente aveva già espresso le sue perplessità in ordine a questo argomento, quando egli disse di usare la maggiore cautela possibile.

BUZZI, Relatore. Io avevo già interpretato i motivi di perplessità che gli onorevoli colleghi hanno voluto oggi ricordare alla Commissione. Senonché, più autorevolmente del relatore, lo stesso onorevole Presidente, con la cautela che raccomandava alla fine del suo intervento, sottolineava già le ragioni qui esposte. C'è infatti da considerare anche la circostanza, effettivamente del tutto particolare, legata al fatto che l'anno scolastico lo si ritiene completo quando, avendo ormai insegnato per sette mesi, si ha diritto al riconoscimento dell'intero anno e della relativa qualifica.

Di fatto, agli insegnanti di cui alla presente proposta di legge mancavano soltanto dieci giorni per poter avere riconosciuto l'anno scolastico. Ecco il motivo particolare che ha suggerito al proponente questa iniziativa: la constatazione della circostanza di carattere temporale. Credo, in fondo, nella validità della opportunità di spostare il termine.

Non so se la Commissione voglia tener presente un'altra ragione, di ordine generale e che a me sembra connessa con una finalità che la proposta di legge si propone. Vale a dire, noi abbiamo inteso dare una definitiva sistemazione alle scuole dei Convitti nazio-

nali ed abbiamo inteso utilizzare, a questo fine, gli insegnanti che vi si trovano impegnati. Le condizioni poste dalla legge, per altro, sono tali per cui in realtà molti degli insegnanti che vi sono occupati non potranno entrare nei ruoli. Fra le altre ragioni si aggiunge ora anche quest'altra, di carattere puramente, diciamo così, casuale; insomma, una ragione che non ha nessuna giustificazione di ordine razionale se non quella di una situazione di fatto che si verifica per questa coincidenza di date!

Ecco perché, pur condividendo le perplessità di ordine legislativo, di correttezza, o meglio ancora di tecnica legislativa — e, non mi pare qui si possa parlare di buon costume parlamentare — tengo ad escludere che il presentatore e gli eventuali sostenitori della proposta di legge si siano proposti intendimenti diversi.

FINOCCHIARO. È una questione di metodo!

BUZZI, Relatore. Il giudizio sul metodo è cosa che ci deve profondamente interessare. Però, l'onorevole Finocchiaro mi darà atto che oggi noi troviamo nei Convitti nazionali uno stato di fatto di portata notevole che può anche determinare un'interruzione didattica grave, in quella che è la sistemazione attuale dei Convitti rispetto a quel che obiettivamente deriverebbe dalla attuazione di questa legge.

Ecco perché, mantenervi il numero massimo di insegnanti, sempre che abbiano i requisiti previsti dalla legge, potrebbe essere consigliabile. Nel provvedimento al nostro esame si fa semplicemente riferimento al tempo e, anziché dire « alla data di entrata in vigore della presente legge », consideriamo « l'anno scolastico ». E non è la prima volta che questo viene fatto; in altre leggi abbiamo tenuto conto del servizio prestato nell'anno scolastico in cui la legge è entrata in vigore.

FINOCCHIARO. Sono perplesso e mi pare di avere il dovere di far notare che il fatto non è così limitato come può sembrare. Si pensi, infatti, ai diritti di quegli insegnanti che prestano la loro opera nelle scuole di Stato normali, per i quali abbiamo stabilito che per accedere agli esami formali, seri, impegnati, devono avere svolto quattro anni di insegnamento. Ora, mi sembra assurdo operare questa differenziazione per cui alcuni maturano diritti con tre anni di servizio, altri con quattro, altri ancora con due soli anni.

ROMANATO. Quelli sono abilitati!

FINOCCHIARO. Lo so benissimo. Ma nel nostro caso, per entrare nei ruoli sono richie-

IV. LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1967

sti due soli anni di insegnamento! La differenza è notevole.

PRESIDENTE. Sentiamo il parere del rappresentante del Governo.

ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo, come la Commissione sa, è sempre molto rispettoso dell'iniziativa parlamentare. Per cui, quando quest'ultima si è manifestata con tante proposte di legge ha dato parere favorevole e si è avuta una legge che, come ha appunto rilevato il relatore, onorevole Buzzi, tende a risolvere il problema dell'inserimento nei Convitti nazionali dei professori di ruolo, cioè il problema di dare alla scuola dimensione prioritaria. L'iter delle nostre leggi, può, giocoforza subire, a volte, ritardi o accelerazioni, a seconda dei casi. Per cui, come in questo caso, quando il provvedimento è diventato legge con l'ultima approvazione, in esso è rimasta l'indicazione « alla data di entrata in vigore della presente legge ». Ed è accaduto sette o otto giorni prima del compimento dell'anno di servizio necessario per un notevole numero di professori che pure ne avrebbero avuto il diritto. Se la Commissione — dico questo solo per fare un'ipotesi — avesse tardato di soli dieci giorni l'esame della proposta di legge, tale situazione non si sarebbe verificata.

BADINI CONFALONIERI. È un invito a ritardare di più, onorevole Sottosegretario?

ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. No, anche ad accelerare di più, perché se la legge fosse stata approvata un anno prima questi insegnanti si sarebbero sentiti esclusi di diritto!

Ora dicevo, se non vi fosse stata questa iniziativa con la presente proposta di legge, l'esecutivo avrebbe provveduto a comprendere anche questi insegnanti, questi professori, nel numero dei beneficiari. Tuttavia di fronte a questo termine si deve applicare giustamente e rigorosamente la legge. Ecco perché, l'onorevole Fusaro ha avvertito questa preoccupazione e, a ridosso della legge già approvata, ha presentato quest'altra proposta di legge per correggere la precedente che poteva, che indubbiamente può apparire una iniquità per quegli insegnanti ai quali per soli sette o otto giorni un diritto consentito non veniva loro riconosciuto. Si tratta di un fatto temporale. Quindi, il Governo, per queste ragioni, pur ritenendo non sia questo un buon modo di legiferare, crede di potersi dichiarare favorevole al provvedimento.

VALITUTTI. Per dichiarazione di voto, desidero ricordare di avere già manifestato

le perplessità del Gruppo liberale a proposito di questa legge. In questo caso fu effettivamente commesso un errore — l'onorevole rappresentante del Governo ne ha già fatto la storia — allorché si adottò quel termine originale. Non c'è dubbio che occorre porvi un rimedio.

Noi, quindi, voteremo a favore. E, però, vorrei che qui ci fosse un impegno reciproco, con l'adesione del Governo, affinché il prossimo anno non ci si trovi di fronte a situazioni identiche.

PRESIDENTE. Se approviamo subito questa proposta di legge gli interessati, che compiranno il triennio o il quadriennio, non faranno in tempo a sollecitare altre proposte!

ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. A questo proposito, anzi, dimenticavo di dire che il Governo vorrebbe fosse introdotta nella proposta di legge la seguente dizione: « a datare dal 1° ottobre ». Proporrò, quindi, il seguente emendamento sostitutivo « ...che entro il 1° ottobre 1967... »!

FINOCCHIARO. Non cambierebbe nulla perché verrebbe interpretata, poi, « alla data del 1° ottobre »!

ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Allora, ritiro senz'altro il proposto emendamento!

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1 della proposta di legge in esame nel testo di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Passiamo al successivo articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1967, n. 150, è sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti abilitati che entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno tre anni di servizio nelle scuole secondarie dei Convitti nazionali possono ottenere a domanda l'inquadramento nel ruolo dei professori della scuola media dei Convitti nazionali, secondo le norme della presente legge ed in relazione al numero delle cattedre disponibili, per le materie di insegnamento dei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni ».

Se non vi sono osservazioni, poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione

(È approvato).

Passiamo al successivo articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, è sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti non abilitati in possesso del prescritto titolo di studio che entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno 4 anni di servizio nelle scuole dei Convitti nazionali, saranno trattenuti in servizio come incaricati e potranno godere dei benefici di cui agli articoli 9 e 10 se nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento ».

FINOCCHIARO. Si rafforza la mia perplessità! Leggo infatti nel dispositivo: « ...saranno trattenuti in servizio come incaricati e potranno godere dei benefici... ecc. ». Mi domando se non sia il caso di modificare questa legge sopprimendo almeno questo articolo. Già vi era una discriminazione per gli altri, ma per questi ultimi la cosa è ancor più patente. In casi analoghi abbiamo sempre tenuto presenti i termini dell'anno precedente. Ad esempio, per la legge di immisione abbiamo considerato quattro anni e il termine dell'anno precedente.

ROMANATO. Qui si dice: saranno trattenuti in servizio come incaricati.

FINOCCHIARO. D'accordo, e però possono passare nei ruoli se entro tre anni beneficiano dello stesso diritto. Mi pare che il caso sia identico mentre esiste la diversità degli anni di servizio richiesti. Ritengo che, in questo caso, riferendoci al concetto della scuola di Stato, si possa senz'altro equiparare.

ROMANATO. Abbiamo previsto il concorso riservato per quelli che hanno quattro anni di servizio!

FINOCCHIARO. Occorre por mente al fatto che gli insegnanti di cui all'articolo 3 godono di un duplice beneficio.

VALITUTTI. Tuttavia debbono aver compiuto quattro anni di servizio. Rendiamoci conto esattamente delle cose che facciamo. Domando all'onorevole relatore se li abbiamo avvantaggiati e se tale beneficio altera la situazione.

BUZZI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario a questa proposta, che mi sembra implicita nelle parole dell'onorevole Finocchiaro, della soppressione dell'articolo in esame. Se ho ben capito, l'onorevole Finocchiaro vorrebbe, sopprimendo l'articolo 3 della proposta di legge Fusaro, mantenere l'articolo 11 negli stessi termini in cui è formulato nella legge 9 marzo 1967, n. 150. Ora, io non vedo perché dobbiamo escludere questa possibilità. Perché le stesse ragioni o sono valide o non sono valide. Questo concetto di estensione automatica non ha senso, perché con l'articolo 11 abbiamo inteso riconoscere il servizio che questi insegnanti stanno prestando da anni nei Convitti nazionali. Questi ultimi sono scuole pubbliche o legalmente riconosciute o addirittura pareggiate, rette da Enti qualificati e idonei. Non vedo quindi il motivo di preoccuparci di instaurare un diverso trattamento fra insegnanti delle scuole statali e insegnanti dei Convitti. Non è ai fini del ruolo che potrebbe essere rilevante, dal momento che quest'ultimo diventa poi unico, ma ai fini del mantenimento dell'incarico, sempre tenendo presente il conseguimento finale dell'abilitazione. Gli insegnanti di cui stiamo discutendo hanno rinunciato ad altre possibilità ed occasioni, probabilmente e forse anche per soddisfare un loro interesse personale. Tuttavia, non possiamo non riconoscere la loro utilità per la scuola. A mio avviso mantenerli in una situazione che è quanto mai precaria, perché è quella del semplice incarico, con una forma, in sostanza di proroga della posizione attuale per altri tre anni, al fine di consentir loro di fruire della possibilità di conseguire l'abilitazione, non sembra sia motivo di preoccupazione!

Tenere conto inoltre anche dell'anno di servizio intero mi pare corrisponda a un criterio generale della legge. Lo abbiamo applicato per tutte le norme che fanno riferimento a un periodo di tempo. Per quali motivi, allora, non dobbiamo considerare l'anno di servizio in corso? Semmai ci dovremmo porre, piuttosto, il problema della validità dell'articolo 11 come tale, in quanto in esso è prevista l'agevolazione di mantenere in servizio i suddetti insegnanti incaricati. Però, vale la giustificazione di cui si è detto già in Parlamento, quando si è approvata la legge n. 150. E, se si considera valida quella ragione non c'è motivo di prevedere in questo caso una norma difforme, dal momento che come riferimento abbiamo sempre preso il termine dell'anno scolastico 1966-67. Tale atteggiamento rivelerebbe proprio una nostra

ostinazione a salvare al limite un criterio che abbiamo applicato per gli altri.

E, poi, se vi era una ragione per modificare gli altri articoli, dove si tratta di immissione in ruolo, una maggiore ragione esiste in questo in merito all'incarico.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è d'accordo con quanto detto dal relatore. Perché, effettivamente, l'economia di tutta la legge prevede determinate agevolazioni agli insegnanti dei Convitti e stabilisce un termine, quello dell'anno scolastico.

Se noi prevediamo un anno nei primi articoli anche per questi incaricati la situazione si presenta analoga. Per cui, sarebbe ingiusto non procedere anche all'approvazione di questo articolo 3.

CAIAZZA. Dichiaro che voterò a favore dell'articolo così com'è formulato, soprattutto per quei criteri di cui si è fatto già portavoce qui l'onorevole relatore.

VALITUTTI. L'onorevole Caiazza è all'origine della vicenda!

CAIAZZA. Ritengo si tratti di un problema di equità. Noi tutti, quando approvammo la legge che ora andiamo a modificare, intendemmo approvarla nel senso di concedere a questo personale quei benefici che essa prevede, nella convinzione che, una volta approvata, l'anno scolastico in corso venisse riconosciuto. Io posso aggiungere che molti parlamentari hanno chiesto che la legge venisse pubblicata un po' più tardi, proprio affinché questi professori in servizio potessero nel frattempo maturare col 1° aprile il diritto di vedersi valutato l'anno scolastico in corso.

Senonché, dicevo, la legge è stata pubblicata qualche giorno prima e per nove giorni questo anno scolastico non può essere computato agli effetti del servizio prestato. Ora, lo scopo della proposta di legge non era quello di rimettere in discussione tutto quello che è già stato da noi discusso e approvato, ma di consentire che questo anno scolastico venisse valutato. Noi sappiamo che tutte le altre leggi che sono state approvate, per la scuola d'obbligo, dalla legge n. 603 alla n. 831, e così via, hanno sempre previsto la valutazione dell'anno scolastico in corso. Sarebbe questa in discussione l'unica legge che non considererebbe tale caso. Ora, se noi l'estendessimo al compimento dei quattro anni non ci troveremmo di fronte alla normalità, benché per il personale non insegnante talvolta si è prov-

veduto in tal senso. Qui si prevede che si consideri, si valuti soltanto l'anno in cui la legge è stata approvata. E, approvata nel momento, cioè, in cui mancavano soltanto pochi giorni.

Quindi, io prego gli onorevoli colleghi commissari, per quello spirito già dimostrato con l'approvazione della legge n. 150, di voler considerare questo caso, per il quale parlamentari di tutti i gruppi politici hanno fatto istanza affinché si provvedesse a presentare e approvare un provvedimento correttivo qual'è quello oggi al nostro esame. Fiducioso, mi rivolgo pertanto ai colleghi pregandoli di voler approvare questa proposta di legge, proprio per quelle ragioni di giustizia e di equità cui si è fatto riferimento più volte.

VALITUTTI. Se ho ben capito, la preoccupazione del collega onorevole Finocchiaro è questa: che, avendo la legge relativa agli incarichi degli insegnanti statali stabilito il calcolo del quadriennio, per l'immissione in ruolo, al termine del 1965-66, si opera una discriminazione con l'approvazione di questa norma di legge, perché stabiliamo per il calcolo del quadriennio il termine del 1966-67.

Non ritengo che egli abbia ragione! Non si opera in effetti una discriminazione. D'altra parte, avendo stabilito con la precedente norma di calcolare il triennio del 1966-67, è logico che con la norma in discussione stabiliamo di calcolare il quadriennio di servizio per la immissione allo stesso termine.

Secondo noi c'è soltanto un pericolo, peraltro già sottolineato, che cioè quelli che compiranno il triennio o quadriennio nel 1967-68, possano richiedere a loro volta al Parlamento una nuova norma emendatrice. Questo è un pericolo reale che noi dovremmo fronteggiare in tempo. Tuttavia, la previsione di questo pericolo non ci può dispensare, onorevole Finocchiaro, dall'obbligo di correggere un errore che noi stessi abbiamo commesso. La verità è questa: quando discutemmo la legge Caiazza pensavamo che essa potesse entrare in vigore nel limite del termine 1965-66. E, quando l'abbiamo approvata, non abbiamo pensato che stabilivamo solo: « alla data di entrata in vigore della presente legge ». C'è, quindi, un errore proprio del legislatore che deve essere corretto. Ora, è logico che riconoscendo l'errore non vi poniamo rimedio?

Il pericolo, ripeto, c'è naturalmente e consiste, onorevole Caiazza, nella possibilità che l'anno venturo ci si riproponga una nuova legge che consenta il riconoscimento del triennio o del quadriennio.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1967

PRESIDENTE. L'onorevole Caiazza non vede questo pericolo!

BADINI CONFALONIERI. Si pronunci il Governo in merito, impegnandosi su questo punto!

ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Sono perfettamente d'accordo e, poiché è stata richiesta in tal senso una dichiarazione da parte del Governo posso fin d'ora dichiarare di potersi impegnare nel senso richiesto dalla Commissione. Personalmente penso che non si ripresenteranno altre possibilità del genere!

FINOCCHIARO. Purtroppo troppi errori si commettono, sicché per ogni legge si rappresenta un nuovo provvedimento!

ROMANATO. Desidero preannunciare il nostro voto favorevole, e dichiarare che accolgo in pieno quanto detto testé dall'onorevole Valitutti: è un mero fatto cronologico che noi intendiamo correggere! Vorrei aggiungere, per rispondere alle osservazioni dell'onorevole Finocchiaro, che non introduciamo nessun diverso criterio di valutazione rispetto al disposto della legge n. 603. Anzi!

FINOCCHIARO. Evidentemente, ho la grande sfortuna di non avere più un linguaggio comune!

Qui si parla di concorsi riservati! A quali ci si riferisce? Alcuni sostengono concorsi regolari ed altri, invece, le abilitazioni decentrate! A meno che in questo caso non si corregga la legge.

CAIAZZA. Non si tratta di un concorso, ma di una sezione riservata!

FINOCCHIARO. Proprio due minuti fa lo onorevole Romanato chiedeva una legge per modificare un termine!

ROMANATO. Non si intende adottare eccezione per nessuno!

FINOCCHIARO. Nel caso al nostro esame si tratta di insegnanti, che entrano nel ruolo!

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Finocchiaro insiste nel mantenere il suo emendamento soppresivo, cui sono contrari il Governo e il relatore, pongo in votazione il mantenimento del testo dell'articolo 3.

(È approvato).

Si intende, quindi, respinto l'emendamento soppresivo testé illustrato.

Pongo ora in votazione il terzo ed ultimo articolo della proposta di legge, nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Chiede di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Scionti. Ne ha facoltà.

SCIONTI. Il nostro gruppo voterà contro questa legge, per le ragioni da me già esplicitamente preannunciate. Siamo persuasi, infatti, che fra qualche mese ci troveremo di nuovo di fronte ad un'altra proposta di legge che proroga i termini, inevitabilmente! Il Senato approverà questa proposta di legge, poi il Parlamento andrà in vacanza e alla ripresa dei lavori parlamentari noi ci troveremo, forse la prossima primavera, alla vigilia cioè della scadenza di questa legislatura, con un'altra proposta di legge di modifica.

Tutto questo, occorre riconoscerlo, non depone a favore di un serio lavoro parlamentare.

Per tutte queste ragioni, desidererei che si proponesse una norma intesa a prescrivere — non c'è ancora, ma vi è già il consenso! — che per un periodo di almeno un anno, non si possano emendare le leggi che si approvano.

FINOCCHIARO. Le proposte di legge come queste possono essere considerate eque, io dico che non si capisce che cosa sia l'equità. E tale non è da considerare il provvedimento che a tre mesi di distanza modifica un termine già fissato da una legge precedente e introduce questo sistema! Di errori ce ne sono sempre, ed è evidente.

Perché allora non fare rientrare nel beneficio della legge anche chi ha cominciato ad insegnare l'anno dopo, ha iniziato l'attività scolastica il giorno dopo, è nato il giorno dopo? Queste a mio avviso sono le leggi inique e irresponsabili, perché portano all'interno del Parlamento il malcostume, ed un strano metodo di legiferare.

In ogni caso, non era questo che un concetto già detto e ripetuto. Un altro merito, forse, un ulteriore chiarimento. Nella legge n. 603 del 1966 si stabilisce che coloro i quali hanno maturato quattro anni di servizio possono accedere al ruolo con regolare concorso, che è riservato sì, ma deve essere tenuto con le modalità previste per i prossimi concorsi di scuola media. Tanto è vero che dieci minuti fa proprio l'onorevole Romanato mi ha proposto una legge che modifichi questo impegno sostenendo che occorre prevedere particolari condizioni per coloro che hanno quattro anni di servizio! Abbiamo, quindi, affermato il principio di stabilire un esame regolare, che è grave, pesante, più pesante di

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1967

quelli sostenuti dagli altri concorrenti della scuola normale. Tanto che alcuni deputati hanno proposto di predisporre una legge per attenuare la gravità delle citate condizioni. Ed io ricordo che in Aula fu, in proposito, rivolto un invito dall'onorevole Berté e tutti noi in Commissione votammo una presa di posizione, secondo la quale i concorsi dovevano essere estremamente regolari. Non si predispondeva, quindi, nessuna differenza. La unica agevolazione era che non si trattava di abilitazione, ma di immissione nei ruoli, tenendo presente l'opportunità di applicare il massimo della severità possibile.

Oggi invece, si afferma che coloro i quali si abilitano — e, tutte le leggi che abbiamo predisposto fino ad oggi le abbiamo fatte pensando che si tratta di una sottospecie! — in una normale sessione decentrata entro il 1966...

VALITUTTI. Ma, perché non modifichiamo il sistema?

FINOCCHIARO. Proprio l'onorevole Valitutti si è battuto varie volte per questi principi...!

MAGRÌ. Su questo punto vorrei capire meglio il pensiero dell'onorevole Finocchiaro! Continui la prego!

FINOCCHIARO. La legge Genco, ad esempio, dice che hanno la precedenza gli insegnanti che si sono abilitati in concorsi nazionali prima del 1957!

ROMANATO. Poiché siamo entrati nel campo dei chiarimenti domando la parola...

PRESIDENTE. Non posso darle la parola onorevole Romanato in quanto non è possibile riaprire a questo punto la discussione.

ROMANATO. Il chiarimento sarebbe questo...

PRESIDENTE. Onorevole Romanato, mi scusi, ma se lei insiste sarò costretto, a norma di Regolamento, a sospendere la seduta!

Onorevole Finocchiaro concluda la sua dichiarazione.

I chiarimenti, eventualmente, gli onorevoli colleghi potranno darli e chiederli al termine della seduta!

FINOCCHIARO. All'articolo 3, si dispone che: « ... saranno trattenuti in servizio come incaricati »! Il che significa, osservo io, che i citati insegnanti si stabilizzano nei posti e fra tre anni proseguiranno nella carriera. Infatti, visto che l'abilitazione possono conseguirla entro tre anni di insegnamento, questa loro immissione nei ruoli può essere conseguita entro tre anni! Ribadisco comunque, per concludere, che il mio gruppo voterà contro il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Esiste, però, un'attenuante, e di questo pregherei la Commissione di tenere conto: si tratta di una disposizione prevista *in tantum*!

Desidero, comunque, avvertire gli onorevoli colleghi che anche questa proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Aumento dell'assegno ordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Licei » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (4024).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Proroga delle disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (4072).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge Caiazza: « Esami di abilitazione alla libera docenza. Proroga di termine per la sessione dell'anno 1967 » (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3646-B).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1967

Proposta di legge Fusaro. « Modifiche agli articoli 8, 9 e 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, concernente l'ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali » (4011):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	17
Voti contrari	7

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Badini Confalonieri, Berlinguer Luigi, Borghi, Buzzi, Caiazza, Codignola, De Zan, Ermini, Finocchiaro, Fusaro, Illumina-

ti, Magri, Moro Dino, Racchetti, Fada, Reale Giuseppe, Romanato, Rosati, Rossanda Banfi Rossana, Savio Emanuela, Scionti, Titomanlio Vittoria, Valitutti.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO